

## O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.

### Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

#### PROROGATA E MODIFICATA DA:

- OM 6/06/2017
- OM 11 maggio 2018
- OM 13/05/2019
- OM 23/06/2020;
- OM 23/06/2021

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276, concernente «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125 concernente il piano

nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285, S.O., relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 2012, n. 212, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2020, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia e' stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative

alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B.melitensis*), gli allegati I e II della decisione 2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione 2019-2020» e, in particolare, l'art. 14;

Considerato che, con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno 2020, e' stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate pur non raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati;

Considerato che, con la citata decisione di esecuzione (UE) 2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato alla Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per tubercolosi bovina, alle Province di Sud Sardegna e Citta' metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Lecce per brucellosi bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi bovina e bufalina;

Considerato che e' stato registrato nell'anno 2020 un aumento della prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina nella Provincia di Caserta;

Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni ha consentito all'Italia

di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle attivita' di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del general Audit per la valutazione del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;

Ritenuto necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanita' pubblica, anche a seguito dell'entrata in vigore il 21 aprile 2021 del regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, il quale prevede misure per il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanita' animale;

Considerato che sono in corso di predisposizione i decreti legislativi per l'attuazione del citato art. 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 con specifico riferimento alle misure di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e alle disposizioni per l'identificazione e la registrazione di animali e stabilimenti;

Considerato che, con nota prot. 9763 DGSAF del 20 aprile 2021, il Ministero della salute ha fornito indicazioni applicative nelle more dell'emanazione dei predetti decreti legislativi;

Considerato che, nelle more dell'emanazione dei sopra richiamati decreti legislativi, e' altresì necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e pubblica in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica attraverso l'applicazione delle misure contenute nell'ordinanza 28 maggio 2015 al fine di poter continuare a garantire un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni sul territorio nazionale e procedere nelle attivita' di eradicazione della brucellosi bufalina nella Provincia di Caserta;

Sentiti il Centro nazionale di riferimento per le brucellosi di Teramo, il Centro nazionale di riferimento per la tubercolosi da *Mycobacterium bovis* di Brescia e il Centro nazionale di riferimento per la leucosi bovina enzootica di Perugia;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, la cui efficacia cesserà il 26 giugno 2021, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie;

Ordina:

Art. 1  
Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina le misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonché della leucosi bovina enzootica.

Art. 2

## Obiettivi delle Aziende sanitarie locali

1. Le regioni e le provincie autonome non ufficialmente indenni, di seguito denominati: U.I., assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo prioritario di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base regionale della prevalenza di ciascuna malattia, ed e' valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I.

3. Le regioni e le provincie autonome U.I. da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.

4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programmazione dei controlli e' inserita nel sistema informativo SANAN entro il primo bimestre dell'anno di riferimento. Le regioni e le provincie autonome concordano il diradamento dei controlli o eventuali modifiche a quello gia' avviato, con il Ministero della salute, sentito il parere dei centri di referenza, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione;

5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attivita' di profilassi previste.

### Art. 3

#### Identificazione degli animali e registrazione delle attivita'

1. Su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente.

2. Nei territori non U.I. i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente, sono identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, di seguito denominato: Servizio veterinario, provvede d'ufficio al piu' presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico del proprietario.

3. Le misure di cui al comma 2 possono essere applicate anche nei territori U.I. sulla base della valutazione del rischio.

4. Nei territori non U.I. il Servizio veterinario, fatta eccezione per gli animali gia' identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o

detentore della positività degli animali. Tale modalità d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, art. 8 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1995 n. 592.

5. Nei territori U.I., in caso di focolaio, le autorità competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare la misura di cui al comma 4.

6. Su tutto il territorio nazionale, il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dalla presente ordinanza nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale [www.vetinfo.sanita.it](http://www.vetinfo.sanita.it), entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati. Entro il 30 novembre di ogni anno il predetto Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attività per l'anno successivo. Dette attività di registrazione possono essere effettuate anche mediante la modalità di cooperazione applicativa.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

8. In deroga al comma 7, per gli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovi-caprina le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato a partire dal termine indicato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016.

#### Art. 4

##### Qualifiche sanitarie e controlli

1. Le prove ufficiali per la diagnosi di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica sono descritte nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 2020/689.

2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il Servizio veterinario sospende le qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenne da brucellosi e di allevamento ovi-caprino ufficialmente indenne e indenne da brucellosi nei seguenti casi: mancato rispetto della periodicità dei controlli; mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali.

#### Art. 5

##### Misure da applicare negli allevamenti infetti

«1. Il servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia:

a) entro due giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne a seguito di sospetto di positività per tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in un allevamento, avvia l'indagine epidemiologica, inserisce il motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);

b) dopo aver avviato l'indagine epidemiologica, acquisisce le prime risultanze relative a esami clinici e/o anatomo-patologici e/o controlli sierologici e/o accertamenti microbiologici e/o rintracci, le inserisce nel SIMAN, conferma o meno il focolaio e, ove confermato, prosegue nell'approfondimento avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, ove presente, o dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio per individuare strategie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinarne le cause dell'insorgenza;

c) entro due giorni dalla conferma di positività, revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne o, in caso di conferma non preceduta da sospetto, avvia l'indagine epidemiologica nel SIMAN e, in ogni caso, prosegue l'indagine epidemiologica avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, ove presente, o dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

d) contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti entro il termine di quindici giorni;

e) segnala le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, fatta eccezione per la leucosi bovina enzootica;

f) entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, inserisce nel SIMAN la cancellazione del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede a riassegnare la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Servizio veterinario, sentito il parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e della regione competenti e sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 alla presente ordinanza, dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute.

3. Nelle aree protette di rilievo nazionale, qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della presente ordinanza si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, il Servizio veterinario dispone direttamente l'abbattimento totale.

4. Su tutto il territorio nazionale nel caso in cui il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi, in base alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e comma 2 del presente articolo, l'autorità competente ordina l'abbattimento coattivo dei capi, con l'ausilio del Servizio veterinario e, se necessario, delle forze dell'ordine. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore.

5. Su tutto il territorio nazionale, per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della regione di appartenenza dell'allevamento, il Servizio veterinario regionale può autorizzare la macellazione dei capi in stabilimenti situati in altre regioni, previo nulla osta da parte del Servizio veterinario regionale competente sul mattatoio individuato, informando contestualmente il Ministero della Salute.



6. Nei territori U.I. la registrazione nel SIMAN della conferma dei focolai, corredata della relativa indagine epidemiologica, comporta l'immediata notifica all'UE per il tramite del sistema ADNS (Animal Disease Notification System).

#### Art. 6

##### Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale

1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di sosta costituiscono unita' epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.

2. Ai sensi dell'art. 1, lettera r) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'art. 2, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali, entro i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, ad altra azienda non di sua proprieta'.

3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.

4. L'autorizzazione della stalla di sosta e' revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3.

5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonche' degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa puo' essere disposto l'invio al macello.

6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciante. In caso di positivita' di uno o piu' animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla.

7. Il Servizio veterinario esegue controlli presso le stalle di sosta almeno una volta a trimestre. Inoltre il Servizio veterinario effettua controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO. In caso di non conformita' esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarita' della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici;

8. Le attivita' di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it).

#### Art. 7

##### Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale

1. Fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688, gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di eta' superiore a sei settimane; nei confronti della brucellosi bovina se trattasi di animali di eta' superiore a dodici mesi; nei confronti della leucosi se trattasi di animali di eta' superiore a ventiquattro mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di

animali di eta' superiore a sei mesi. L'accertamento diagnostico non e' richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno di queste ultime.

2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova.

3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di eta' superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi.

4. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.

5. Il Servizio veterinario rendiconta le attivita' dei controlli nelle aziende da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalita' informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it).

## Art. 8 Indennizzi

1. L'Azienda sanitaria locale, fatta salva diversa organizzazione a livello regionale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali la relativa indennita', ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni.

## Art. 9

Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

1. Su tutto il territorio nazionale il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN. In caso negativo l'attivita' di registrazione dei pascoli deve essere effettuata al piu' presto e comunque completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo.

4. In deroga al precedente comma 3, i territori non U.I. che nell'anno precedente hanno raggiunto la prevalenza minima necessaria per il conseguimento della qualifica, effettuano il controllo di cui al comma 3 nei tre mesi antecedenti lo spostamento per il pascolo.

5. Su tutto il territorio nazionale, sulla base della valutazione del rischio, gli animali possono essere sottoposti ad un controllo entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la tubercolosi, se di eta' superiore alle 6 settimane; per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina enzootica, se di eta' superiore ai 12 mesi; per la brucellosi ovi-caprina, se di eta' superiore ai 6 mesi.

6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dalla presente ordinanza.

7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di piu' allevamenti, questi sono considerati come un'unica unita' epidemiologica e a elevato rischio.

8. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, sulla base della valutazione del rischio, ulteriori controlli al pascolo, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni.

9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti e' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' informatiche presenti nella BDN.

10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilita' del Comune.

11. La disposizione di cui al comma 10 si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.

## Art. 10

### Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. Il Servizio veterinario, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.

2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorita' giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo.

3. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, si applica il protocollo operativo di cui all'Allegato 3.

## Art. 11

Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di materiali per la diagnosi di tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica

1. Sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzazione su tutto il territorio nazionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale (infezioni da brucella abortus, brucella melitensis e brucella suis) e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto Superiore di Sanita' nonche' ai veterinari operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale incaricati di effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza.

2. Le universita' possono essere autorizzate ad utilizzare il materiale di cui al comma 1 ai fini di ricerca, previa autorizzazione del Ministero della salute.

## Art. 12 Verifiche

1. I responsabili dei servizi veterinari di sanita' animale delle aziende sanitarie locali effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2017/625:

a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attivita' previste dalle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia;

b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attivita' svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a:

accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi;

misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4;

identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3;

controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 e provvedimenti conseguenti;

controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7;

accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti.

I responsabili dei servizi veterinari di sanita' animale delle aziende sanitarie locali verificano l'efficacia dei controlli attraverso i cruscotti sanita' animale pubblicati nella sezione Statistiche del portale VETINFO ove sono visualizzate le informazioni registrate nei sistemi informativi

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute nella relazione di attivita' svolta:

gli esiti delle attivita' di verifica sull'efficacia delle attivita' svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1;

lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2;

lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2;

catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11;

le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2;

i casi di aborto denunciati, il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini.

3. I Centri di referenza nazionali provvedono periodicamente all'estrazione dal sistema informativo SIMAN di un numero significativo di indagini epidemiologiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e alla verifica della qualita' e della completezza delle stesse. I Centri di referenza comunicano l'esito della verifica al Ministero della salute che provvede ad informare la regione o la provincia autonoma interessata.

#### Art. 13 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma che va da euro 1.549,37 a euro 9.296,22.

2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico del commerciante o detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita.

3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per piu' di due volte nel corso dell'anno solare, e' disposta la revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 14 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

OM 23/06/21: L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 23 giugno 2020, e' prorogata di un ulteriore anno a decorrere dalla data del 27 giugno 2021.

**Sostituito da ALLEGATO 1 alla OM 23/06/21:**

**PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI PER IL CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI NEI TERRITORI NON U.I.**

Le prove sierologiche ufficiali sono:

a. la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati;  
b. la prova della fissazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell'allevamento nel caso di allevamenti non indenni o non ufficialmente indenni e sottoposti a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli allevamenti ovi-caprini la FDC e' anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o piu' animali abbiano reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC e' considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml. Per le bovine o bufaline vaccinate con Buck 19 e di eta' inferiore a 18 mesi e' tollerato un titolo di positivita' in FDC fino a 30 UIFC/ml.

c. milk-ELISA puo' essere utilizzata come test di screening in allevamenti indenni senza vaccinazione, presenti in province indenni senza vaccinazione, su un campione di latte di massa proveniente da aziende in cui almeno il 30 % delle vacche da latte sia in lattazione. Se si ricorre a tale metodica, ci si deve assicurare che i campioni prelevati per l'analisi permettano di risalire univocamente ai singoli animali da cui proviene il latte esaminato.

Interpretazione dei risultati delle prove:

a. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alla SAR ed alla FDC, l'animale e' da considerare non infetto;  
b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e negativo o positivo alla SAR l'animale e' da considerare infetto;  
c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito e' da considerare dubbio e l'animale sospetto d'infezione. All'allevamento di provenienza e' sospesa la qualifica sanitaria e il controllo sull'animale sara' ripetuto. Nel caso in cui tale risultato sia ottenuto su sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati in ogni caso infetti.

Per gli allevamenti non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione puo' richiedere l'intervento dell'I.Z.S. competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici.

c. In caso di positivita' del latte di massa esaminato, eventuali prove di conferma devono essere effettuate su campioni di siero prelevato dai singoli animali presenti in azienda che avevano

costituito il pool di latte. I lotti di kit utilizzati sul territorio nazionale devono essere controllati dal laboratorio di referenza nazionale per le brucellosi, che verifica l'idoneità rispetto alla sensibilità analitica stabilita con i sieri standard internazionali e la numerosità dei campioni costituenti il pool compatibile con livelli accettabili di sensibilità diagnostica."

## ALLEGATO 2

### **Linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo in focolaio di brucellosi bovina, bufalina o ovicaprina, tubercolosi bovina o leucosi bovina enzootica (stamping-out)**

In caso di focolaio di tubercolosi, di brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina e di leucosi bovina enzootica, lo stamping-out, è applicato valutando i seguenti elementi:

- a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- b. l'isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio);
- c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- d. un'elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo;
- e. la situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping out.

In caso di focolai di brucellosi ovi-caprina, l'isolamento di *Brucella melitensis*, un'alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping out.

**Sostituito da ALLEGATO 2 alla OM 23/06/21:**

**PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO DI ANIMALI ADULTI VACCINATI CON RB51  
SENZA AUTORIZZAZIONE**

L'utilizzo del vaccino vivo RB51 deve essere autorizzato dal Ministero della Salute nell'ambito di uno specifico protocollo sanitario che ne preveda l'utilizzo sotto lo stretto controllo dei servizi veterinari ufficiali, con l'applicazione di tutte le misure atte a ridurre i possibili rischi per la salute animale e pubblica. Agli allevamenti con probabile vaccinazione di animali adulti con vaccino RB51 sono immediatamente sospese le qualifiche di aziende Indenne senza vaccinazione o Indenne con vaccinazione fino alla conferma della positività.

Nel caso di positività di un numero di animali superiore al numero massimo di animali positivi compatibile con delle false positività, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata, l'allevamento è considerato positivo per RB51, mentre se il numero risulterà inferiore o uguale al numero massimo di animali positivi compatibile con delle false positività, l'ASL procede alla conferma tramite prova brucellinica. (vedi paragrafo prove diagnostiche).

Una volta confermato l'utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, secondo le suddette modalità la qualifica rimane sospesa fino a quando saranno presenti in allevamento animali sierologicamente positivi alla prova FDC-RB51\*, che non risultano vaccinati ufficialmente dai registri di stalla.

Quando tutti gli animali positivi alla FdC-RB51 avranno dato i due esiti negativi consecutivi eseguiti contestualmente all'esecuzione delle prove di profilassi di Stato, l'azienda può essere considerata non più un rischio e gli viene assegnata la qualifica di indenne con vaccinazione.

La qualifica di Azienda indenne con vaccinazione potrà essere elevata a quella di Azienda indenne senza vaccinazione solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine delle attività di followup della positività alla FdC-RB51.

Per la tutela della salute dei lavoratori presenti nell'azienda nei confronti del rischio d'infezione derivante dalla manipolazione del latte o da eventuali aborti di animali vaccinati in gravidanza, l'autorità sanitaria competente adotterà le misure sanitarie previste per la sorveglianza ed eradicazione della brucella selvaggia, applicabili anche in caso di uso del vaccino RB51.

\*Nel caso in cui l'azienda decida di abbattere gli animali positivi alla CFT per RB51, devono essere eseguiti i seguenti controlli per l'assegnazione della qualifica di indenne con vaccinazione:

1) in presenza di animali a basso titolo (inferiore a 1:8, quindi



esclusivamente per titoli di 1:4, +1:8, ++1:8, +++1:8):  
trascorso un mese dall'abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, da effettuarsi in un tempo compatibile con le prove CFT per il controllo della brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa;  
2) in presenza di animali ad alto titolo potenziali eliminatori di RB51, al fine di scongiurare il pericolo di conferimento di latte contaminato: trascorsi sei mesi dall'abbattimento dei positivi, 2 controlli sierologici per RB51 ad esito negativo, (per avere la massima probabilita' che non siano ancora presenti in azienda animali eliminatori) da effettuarsi in un tempo compatibile con le prove CFT per il controllo della brucella selvaggia, secondo la tempistica prevista dalla normativa. "

### **Allegato 3-bis**

#### **PROVE DIAGNOSTICHE PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-RB51**

Il test sierologico per la ricerca di anticorpi anti-RB51 e' la prova della Fissazione del Complemento (FdC-RB51) specifica per RB51. Tutti i capi dell'allevamento in cui si sospetti l'uso illecito di vaccino devono essere sottoposti a prelievo ufficiale di sangue da parte della ASL competente per territorio e saggiati mediante la prova FdC-RB51.

La FdC-RB51, se eseguita durante i primi mesi dopo l'ultima somministrazione di vaccino RB51, ha una sensibilita' elevata, cioe' un'elevata probabilita' di identificare correttamente un animale vaccinato.

Questa sensibilita' nei bovini e nei bufali e' prossima o superiore al 90% nei primi 4 mesi, per scemare poi progressivamente, in animali vaccinati in eta' prepubere e con tripla dose con richiamo. La specificita' della prova, cioe' la sua capacita' di identificare correttamente animali non vaccinati, e' stata stimata usando sieri di campo di bovini e bufali non sottoposti a vaccinazione con RB51 ed e' risultata pari a 99.9% (C.I. 99.73-99.96%).

Per l'esecuzione della prova deve essere utilizzato l'antigene omologo prodotto con vaccino RB51 titolato con siero di riferimento di bovino e di bufalo. La FDC deve essere effettuata nel seguente modo:

- 1) inattivare i sieri bovini/bufalini, nativi o prediluiti, a 58°C per trenta minuti;
- 2) distribuire 0,025 ml di ciascun siero in esame inattivato in micropiastra e diluirli per raddoppio, dalla diluizione 1:4 alla diluizione 1:128;
- 3) distribuire 0,025 ml di antigene liofilizzato e pronto all'uso, in ciascun pozzetto contenente il siero diluito ed inattivato;
- 4) distribuire 0,025 ml di complemento precedentemente titolato a 2

Unita' fissanti il complemento al 100%;

5) agitare e porre in incubazione a 37°C per trenta minuti in bagnomaria o in termostato;

6) dopo la prima incubazione, aggiungere 0,025 ml di sistema emolitico contenente due unita' di emolisina (siero iperimmune di coniglio anti-globuli rossi di montone) precedentemente titolate, ed una sospensione di globuli rossi di montone al 2%;

7) agitare e porre in incubazione a 37°C per trenta minuti in bagnomaria o in termostato;

8) dopo la seconda incubazione, centrifugare la micropiastra e procedere con la lettura. Verificare che i controlli presentino la reattivita' attesa;

9) leggere e registrare il titolo dei sieri in esame, che e' rappresentato dalla piu' alta diluizione del siero che ha determinato fissazione del complemento. Il valore soglia per la positivita' della prova e' 1:4 al 100% di fissazione.

La prova intradermica della Brucellina (BST), se eseguita durante i primi mesi dopo l'ultima somministrazione di RB51, ha una sensibilita' piuttosto bassa, inferiore alla FdC-RB51, che pero' si mantiene costante nel tempo invece di scemare rapidamente. Inoltre, la specificita' della BST (cioe' la probabilita' di dare risultato negativo in un animale non vaccinato) e' molto alta. L'effetto combinato di questa bassa sensibilita' e alta specificita' rende la prova inadatta a certificare che un animale non e' stato vaccinato (o nel caso dell'infezione da brucella selvaggia, che l'animale e' sano), quindi si tratta di una prova inadatta per la certificazione degli animali nel commercio internazionale.

Contemporaneamente, data l'elevata specificita', se un animale risulta positivo alla BST ha un'elevata probabilita' di essere venuto a contatto con l'antigene brucellare (vaccinale o selvaggio che sia).

Procedere nel modo seguente:

- Tosare l'area da sottoporre ad inoculo tra il terzo distale del collo e la spalla facendo attenzione a non lesionare la cute. L'area di inoculo non deve essere raggiungibile dalle corna ne' deve essere soggetta al contatto ripetuto con eventuali strutture dell'allevamento.
- Misurare lo spessore della cute, sollevata in plica, mediante cutimetro.
- Registrare lo spessore della cute rilevata sul modello 2/33
- Inoculare per via intradermica di 0,1 ml di Brucellergene OCB® con una siringa da insulina, sollevando in plica la cute dell'area da inoculare. Inserire l'ago parallelamente alla cute in modo da effettuare una inoculazione intradermica. Dopo inoculazione della brucellina si osservera' la comparsa di un piccolo pomfo. Evidenziare l'area di inoculo mediante apposizione di simbolo colorato.
- Dopo 72h, lo stesso personale che ha eseguito l'inoculo si recera' di nuovo in azienda per la verifica dell'eventuale reazione intradermica effettuando le seguenti operazioni:
  - o Osservazione del punto di inoculo per evidenziare l'eventuale comparsa di una reazione cutanea visibile e palpabile;

- o Misurazione dello spessore della cute dell'area di inoculo con cutimetro
- o Un aumento dello spessore della cute uguale o maggiore ai 2 mm e' considerato come esito positivo alla prova di intradermoreazione.

```

=====
|   Numero animali   | Numero massimo   |
|   esaminati       | animali positivi |
+=====+=====+
| 1,131             | 1                |
+-----+-----+
| 132,303           | 2                |
+-----+-----+
| 304,506           | 3                |
+-----+-----+
| 507,73            | 4                |
+-----+-----+
| 731,968           | 5                |
+-----+-----+
| 969,1218          | 6                |
+-----+-----+
| 1219,1475         | 7                |
+-----+-----+
| 1476,174          | 8                |
+-----+-----+
| 1741,2011         | 9                |
+-----+-----+
| 2012,2286         | 10               |
+-----+-----+
| 2287,2566         | 11               |
+-----+-----+
| 2567,285          | 12               |
+-----+-----+
| 2851,3137         | 13               |
+-----+-----+
| 3138,3426         | 14               |
+-----+-----+
| 3427,3719         | 15               |
+-----+-----+
| 3720,4014         | 16               |
+-----+-----+
| 4015,4311         | 17               |
+-----+-----+
| 4312,461          | 18               |
+-----+-----+
| 4611,4912         | 19               |
+-----+-----+
| 4913,5214         | 20               |
+-----+-----+

```